



STATUTO SOCIALE

ART. 1 - Costituzione

Con l'approvazione dello Statuto Sociale, nell'Assemblea Generale dei Soci del 23 maggio 1985 si è validamente costituito il CIUCA SUB BERGAMO con Sede Sociale in Seriate (BG), C.so Roma 110. Esso aderisce alla F.I.P.S.A.S. ed al C.O.N.I. ed in quanto affiliato è impegnato ad uniformarsi alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale della F.I.P.S.A.S., nonché ad adeguarsi a tutti gli orientamenti dell'Assemblea Nazionale ed alle disposizioni dei competenti Organi Federali, pena la decadenza dell'affiliazione.

La durata del Club è illimitata.

L'Associazione è aperta a tutti gli appassionati degli sports subacquei che prestino domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo, cui compete l'accoglimento o no della stessa; versino la quota sociale e siano in possesso della tessera F.I.P.S.A.S.

ART. 2 - Scopi

Il Club, che non persegue fini di lucro, si prefigge i seguenti scopi:

- a) Curare l'educazione e la preparazione tecnico-culturale-sportiva dei propri associati.
- b) Diffondere e propagandare gli sports subacquei in tutte le loro possibili espressioni organizzando dibattiti, convegni, mostre, proiezioni, ecc.
- c) Diffondere e coltivare l'amore per il mare e la sua vita, con l'impegno di difendere la flora, la fauna e tutto ciò che nel mare esiste.
- d) Organizzare corsi di immersione, fotografia, archeologia, pesca sub.
- e) Organizzare attività agonistiche di pesca sub, nuoto pinnato, orientamento.
- f) Promuovere escursioni in montagna ed al mare con immersioni in gruppi accompagnati da istruttori.
- g) Collaborare con Enti Pubblici quale Organizzazione volontaria per interventi specifici nella protezione civile.

ART. 3 - Soci

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro o di studio siano interessate all'attività dell'Associazione stessa e si distinguono in:

- Soci ordinari
- Soci benemeriti
- Soci sostenitori

ART. 4 - Diritti e Doveri

Tutti i soci hanno diritto di:

- 1) Eleggere ed essere eletti nelle cariche sociali.
- 2) Intervenire alle Assemblee sociali, prendere la parola, presentare proposte e partecipare alle votazioni.

Tutti i soci hanno il dovere di:

- 1) Osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi Sociali.
- 2) Pagare le quote sociali di cui all'art. 8 ed eventuali somme dovute perché liberamente accettate.
- 3) Non nuocere al decoro ed al buon nome del sodalizio.
- 4) Osservare lo Statuto ed i Regolamenti della Federazione, cui il Club è affiliato, e del C.O.N.I.

ART. 5 – Responsabilità

Il Club non risponde, in nessun caso, dei danni che potessero accadere alle persone o alle cose per fatti attinenti l'attività sociale di qualsiasi tipo e livello. Per la R.C. vale l'assicurazione cui da diritto la F.I.P.S.A.S.

ART. 6 – Organi del Club

Essi sono:

- 1) L'Assemblea Generale dei Soci.
- 2) Il Consiglio direttivo.
- 3) La Presidenza.

ART. 7 – Assemblea Generale

L'Assemblea Generale dei Soci è l'Organo normativo del Club. L'Assemblea normalmente si riunisce una volta all'anno, entro i primi sei mesi dell'anno, per l'esame della relazione annuale sulla gestione sportiva ed organizzativa, per la presentazione e l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi, ed è convocata dal Presidente.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento per iniziativa del Presidente o del Consiglio Direttivo, su richiesta di almeno la metà dei soci.

ART. 8 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo direttivo ed amministrativo del Club.

Esso ha il compito di tradurre in atto le decisioni dell'Assemblea Generale dei Soci e di curare l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti del Club.

Il Consiglio Direttivo si compie di n. 7 membri, eletti tutti dalla Assemblea Generale.

In caso di parità di voti resta eletto il Socio più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Tesoriere ed il Direttore Sportivo. Il direttore sportivo potrà essere scelto anche fuori dal C.D.

Propone all'Assemblea la quota associativa.

Per la realizzazione dei propri programmi il Consiglio Direttivo si avvale di Commissioni o Gruppi di lavoro.

In caso di dimissioni o decadenza di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione con quei Soci che in ordine di graduatoria succedano all'ultimo eletto.

Nel caso in cui le surrogazioni raggiungano il 50 % degli eletti, il Consiglio Direttivo decade e si dovranno effettuare nuove elezioni.

ART. 9 – Presidente

Il presidente presiede il Consiglio Direttivo. Rappresenta legalmente il Club firmando gli atti sociali ed è responsabile, con il Tesoriere, della gestione amministrativa.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in sua assenza ed in tutte quelle funzioni che il Presidente crederà opportuno delegargli.

ART. 10 – Segretario – tesoriere

Il Segretario – tesoriere provvede alla esecuzione pratica delle disposizioni emanate dal Presidente in armonia con le decisioni prese dal consiglio Direttivo.

Redige i verbali del Consiglio Direttivo.

Provvede alla riscossione dei contributi dei Soci ed altri eventuali.

Cura la tenuta dei registri contabili e risponde al Presidente della gestione amministrativa.

ART. 11 – Direttore Sportivo

Il Direttore Sportivo svolge la sua attività diretta allo sviluppo ed alla trattazione di tutte le questioni interessanti il settore agonistico e promozionale.

Nello svolgimento della sua attività si avvale della collaborazione di una Commissione Sportivo da lui Presieduta.

ART. 12 – Revisore dei Conti

L'Assemblea dei Soci nomina un Revisore che ha il compito di controllare i documenti e le pezze giustificative delle spese. Tali controlli dovranno essere effettuati almeno trimestralmente. In sede di bilancio dovrà presentare la sua relazione annuale. Esso può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

ART. 13 – Patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- Quote annuali di associazione**
- Proventi per prestazioni di servizi vari ai Soci.**
- Contributi volontari, lasciti, donazioni.**

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto secondo le disposizioni di legge.

ART. 14 – Durata delle cariche

Tutte le cariche previste nel presente Statuto hanno la durata di anni analogamente al ciclo olimpico e non danno diritto a compensi.

ART. 15 – Clausole Compromissorie generali

Il Socio, con l'iscrizione, si impegna ad accettare lo Statuto ed il Regolamento Generale della F.I.P.S.A.S. e lo Statuto del Club.

I Soci si impegnano altresì a versare i contributi associativi e a non aderire a vie legale per le controversie che dovessero insorgere con il Club.

Per eventuali controversie potrà essere chiesta la mediazione della Sezione Provinciale.

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, vigono le norme stabilite nello Statuto e nel Regolamento della F.I.P.S.A.S.